



Consultazione pubblica sui lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

Osservazioni del Movimento ScambioEtico in accordo alla delibera n. 668/10/CONS

Il Movimento ScambioEtico è un'organizzazione grassroots, nata da una comunità attualmente composta da oltre 400.000 persone, che promuove il libero accesso alla conoscenza in un'infrastruttura aperta e neutrale.

Contatti:

Luigi Di Liberto coordinatore@scambioetico.info

Silvestro Di Pietro consigliere@scambioetico.info

Paolo Brini portavoce@scambioetico.info

Sito web <http://scambioetico.org>

3.1 - 3.2 - 3.3

Non c'è dubbio alcuno che i diritti esclusivi di sfruttamento delle opere audiovisive e le attuali finestre, oltre alla totale mancanza della possibilità di acquisizione/acquisto dei contenuti tramite micropagamenti, inducono alcuni idealisti a reperire e mettere in condivisione le opere e molti internauti a partecipare allo sciame condvisorio per poterle utilizzare e contribuire allo loro divulgazione. Riuscire a rimuovere questi problemi sarebbe probabilmente un passo nella giusta direzione, per cui se AGCom riuscisse a convincere i titolari dello sfruttamento commerciale delle opere sarebbe sicuramente un'opera meritoria.

3.4

Dissuasione attraverso postille nei contratti di connessione alla Rete (addirittura una mail da AGCom al primo accesso in Rete), convenzioni per l'utilizzo di servizi, normative per la gestione di hosting etc. sono da evitare, a meno che si vogliano includere le violazioni della LdA nel più vasto elenco dei reati che in Rete possono essere perpetrati. Il dissenso su ciò proviene dal fatto che non riteniamo corretta la premessa di AGCom secondo la quale molte persone sarebbero inconsapevoli dell'illiceità della condivisione di opere protette da copyright. La ricerca commissionata dalla FAPAV all'IPSOS [1] dice che il 70% dei "pirati" è consapevole (ma questa percentuale è da ritenersi sottostimata) con un aumento del 9% rispetto alla precedente valutazione. Abbiamo fondato motivo di credere che ci sia in moltissime persone una consapevole volontà di non riconoscere adeguato l'attuale quadro normativo che con il suo esasperato protezionismo genera una sorta di "disobbedienza civile". Abbiamo già conosciuto campagne di informazione sui mass media di tipo genericamente criminalizzante e le abbiamo fortemente contestate per i contenuti sommarî e fuorvianti: ne faremo quindi volentieri a meno specialmente se le spese fossero a carico della collettività. Questo genere di iniziative dovrebbero essere decise e finanziate esclusivamente dai detentori dei diritti, i quali devono assumersi la responsabilità totale del contenuto e l'onere delle spese.

3.5

Gli impegni che AGCom vorrebbe assumere per chiedere la rimozione delle pagine sospette di violare la LdA e per appropriarsi di un ruolo decisionale sull'oscuramento totale di siti, oltre che essere inutili e dannosi (facilmente aggirabili con DNS alternativi + proxy/VPN ed a quel punto neppure più utili per l'oscuramento di siti pedopornografici), espropriano la Magistratura di suoi specifici compiti istruttori e decisionali, introducono surrettiziamente il reato di link, non previsto da alcuna legge italiana e già escluso da alcune sentenze in altre nazioni europee, ed espongono i cittadini, nel contesto del delicato equilibrio che esiste nella Società dell'Informazione fra tutela del copyright e libertà di espressione, a seri rischi di limitazioni indebite dei diritti fondamentali.

Nel merito di questo contesto rimandiamo all'approfondimento scritto sul Blog del Movimento ScambioEtico [2] subito dopo la pubblicazione della delibera AGCom del 17 dicembre 2010 e sottolineiamo che, in mancanza di studi estesi sull'impatto che il regolamento AGCom potrebbe provocare ai diritti civili e ai diritti fondamentali, è doveroso ritenere che in questa parte esso rappresenti un rischio inaccettabile, tanto più quando, come evidenziato, i provvedimenti iniziali non sarebbero soggetti ad alcuna supervisione giudiziaria ed appaiono in palese contrasto con l'articolo 1.3bis della Direttiva 2009/140/CE [3]. Tale Direttiva dovrà essere implementata entro la fine di maggio 2011 ed il regolamento AGCom, in questa sezione, sarebbe a nostro avviso causa di apertura di procedura di infrazione da parte della Commissione Europea.

3.6

La formula delle licenze collettive estese -con lo scopo di legalizzare il file sharing senza fine commerciale- è la strada che non solo AGCom ma anche il Governo dovrebbe considerare come la via maestra da percorrere, e dovrebbe prevedere una retribuzione anche per gli autori di opere rilasciate con licenze con solo alcuni diritti riservati come le Creative Commons. È importante che esse non siano limitate allo streaming ma consentano agli utenti di poter acquisire in via permanente e legale i contenuti.

3.7

Gli interventi di mediazione per tentare di evitare liti giudiziarie sono da vedere in ottica positiva, l'importante è che qualora l'opera di mediazione non sortisca tale effetto sia la Magistratura ed occuparsene e che AGCom non voglia sostituirsi ad essa.

3.8

L'istituzione di un tavolo tecnico sul diritto d'autore presso AGCom potrebbe essere auspicabile qualora sia paritario tra tutte le parti in causa; se invece dovesse essere una fotocopia del Comitato sul diritto d'autore presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne possiamo anche tranquillamente fare a meno. Qualora AGCOM intendesse istituire un tavolo di confronto paritario siamo fortemente interessati a parteciparvi, così come chiediamo di essere ascoltati nelle audizioni che avete previsto per un'ampia e diretta esposizione di quanto in questo documento espresso.

Considerazioni finali

Benché non richiesto dai questionari di questa consultazione, vogliamo lo stesso esprimere il nostro parere, che coincide con il comune sentire di gran parte delle persone, non solo italiane, nel merito della sproporzionata durata della tutela dei diritti.

Non si vuole certo annoiarVi con lunghe premesse che ben conoscete, ci basta sintetizzare che solo fino a pochi anni fa la durata del copyright era di 14 anni che potevano al massimo essere estesi a 28 su esplicita richiesta dei detentori dei diritti. Mentre i mezzi di comunicazione commerciale di queste opere si sono ampliati, dando così maggiore profitto agli autori ed alla catena distributiva, i tempi anziché ridursi sono notevolmente aumentati creando una vistosa sproporzionazione

nel bilanciamento del diritto universalmente riconosciuto di accesso alla conoscenza.

Certo AGCom non ha poteri decisionali nel merito della modifica alle convenzioni internazionali che regolano la tutela del diritto d'autore; potrebbe però, come intende fare per le licenze collettive, invitare il Governo a cercare nelle pieghe delle eccezioni, previste anche dalla Convenzione Universale sul Diritto d'Autore di Berna, la possibilità di liberalizzare la divulgazione disintermediata senza scopo di lucro delle opere che già hanno concluso il ciclo primario di sfruttamento commerciale, cicli che salvo rarissime eccezioni vanno progressivamente riducendosi, per ristabilire un minimo di compensazione tra il diritto alla conoscenza e quello allo sfruttamento economico della proprietà intellettuale. Tanto più quando tale diritto alla conoscenza viene esercitato con una condivisione senza scopo di lucro che numerose ricerche, alcune delle quali citate nella Vostra indagine conoscitiva di febbraio 2010, mostrano come complessivamente benefica [4], in termini economici, sia per gli autori sia per il mercato.

Nel merito delle opere audiovisive, quelle su cui AGCom ha concentrato la sua attenzione in questo documento, un periodo di 18 mesi dopo la prima commercializzazione è un tempo adeguato per definire trascorso il ciclo commerciale primario: è infatti questo il periodo di tempo che deve trascorrere prima che tali opere possano essere gratuitamente messe a disposizione delle persone nelle biblioteche.

Notiamo inoltre che non è stata presa in considerazione la problematica concernente il prodotto equivalente e l'opera degradata. In base alle attuali normative, anche la condivisione senza scopo di lucro di opere digitalizzate in bassissima qualità rappresenta una violazione del copyright, quando invece si potrebbero prevedere delle eccezioni, in linea con i trattati internazionali e le linee guida di WIPO, a scopo informativo, didattico, educativo, conoscitivo ecc. Riteniamo che un ampliamento delle eccezioni e delle limitazioni al copyright (un ampliamento, per dirla in termini americani, del "fair use" - non riteniamo inopportuna tale citazione in quanto da più parti vediamo presa a prestito la formula, altrettanto americana, del "notice and takedown" che non ha equivalenti nell'Unione Europea e nella legislazione italiana) dovrebbe essere una priorità assoluta nell'attuale Società dell'Informazione e auspichiamo che si possa basare su approfondite valutazioni di impatto che possano evidenziare eventuali benefici sociali, che a nostro avviso potrebbero essere sostanziali.

Concludiamo questo documento esprimendo la nostra convinzione che tutte le opere dell'ingegno che vengono prodotte con il contributo dello Stato o delle Amministrazioni locali, totale o parziale, dovrebbero essere vincolate a licenze che ne consentano quanto meno il libero utilizzo e diffusione per scopi non commerciali, a cominciare da tutto ciò che è stato e viene prodotto dall'Istituto Luce e dalla RAI, sia TV che Radio.

Diamo la liberatoria per la pubblicazione integrale di queste osservazioni sul sito web di AGCom.

Riferimenti:

[1] http://www.fapav.it/news_details.php?id=113

[2] <http://blog.tntvillage.scambioetico.org/?p=7415>

[3] 3bis, "I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto

comunitario.

Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev'essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla privacy. Dev'essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dev'essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.”;

<http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1707229>

[4] http://www.laquadrature.net/wiki/Studies_on_file_sharing_it

[4] <http://punto-informatico.it/3055144/PI/New...-al-cinema.aspx>

[4] <http://torrentfreak.com/internet-piracy-bo...ncludes-110203/>